

Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto l'art. 29, paragrafo 3, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale il tasso di partecipazione del finanziamento comunitario per i predetti programmi varia dal 75% al 50% della spesa ammissibile, in relazione ai settori di attività di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

Visto, altresì, l'art. 29, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede, ad integrazione del finanziamento comunitario, un finanziamento complementare, a carico dello Stato membro, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017 che ha fissato la quota di partecipazione, a carico delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo, per la spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Vista la nota n. 0005396 del 10 ottobre 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2019 per i programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 35.854.843,39, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 8.790.690,37 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la successiva nota n. 0005552 del 21 ottobre 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, per il triennio 2018 - 2021, sono stati approvati trentasei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola per un ammontare complessivo di euro 161.571.879,07 di cui euro 107.970.748,25 a carico dell'Unione europea;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il predetto programma è censito sul Sistema finanziario Igrue con codice 2019MIPAFCSR006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 ottobre 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, per l'annualità 2019, è pari ad euro 8.790.690,37.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in

capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1453

19A07711

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2019.

Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (di seguito denominato codice della strada), in particolare l'art. 119, che individua i soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneità psicofisica alla guida;

Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce i requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico», che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che prevede il modello di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale, è stato assegnato un codice di identificazione ai soggetti certificatori del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica per la conferma di validità della patente di guida;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15 novembre 2013, recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente»;

Considerata la necessità di dare seguito alle disposizioni previste dal citato «Codice dell'amministrazione digitale», che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;

Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato del summenzionato art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del più volte citato «Codice dell'amministrazione digitale», prediligendo la trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Trasmissione dell'attestazione
dei requisiti di idoneità psicofisica*

1. Ai fini del rilascio della patente di guida, i medici e le commissioni mediche locali di cui all'art. 119 del codice della strada e le strutture di cui all'art. 201, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di cui all'allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma precedente, i medici e le strutture sanitarie chiedono il codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, secondo quanto previsto dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.

3. Ad ogni relazione medica il sistema attribuisce un codice univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.

Art. 2.

*Ricevuta da rilasciare all'utente
in seguito all'accertamento sanitario*

1. Al termine dell'accertamento sanitario, il medico o la commissione medica locale, rilasciano all'utente la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta è generata automaticamente dal sistema informatico ed è conforme all'allegato 1.

2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti.

3. La ricevuta consegnata all'utente che si è sottoposto a visita di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente, costituisce titolo per condurre veicoli a motore della categoria di patente di cui l'utente ha la titolarità, fino alla consegna della patente di guida rinnovata.

Art. 3.

*Indicazione della scadenza di validità della patente
successivamente all'accertamento sanitario*

1. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario sia attestata l'idoneità del soggetto sottoposto a verifica, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validità della patente, è indicato: «scadenza di validità ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».

2. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario svolto dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per la fattispecie di cui all'art. 119 del codice della strada, sia attestata l'idoneità del soggetto sottoposto a verifica per un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validità della patente, è indicata dall'organo accertatore la data di scadenza di validità con decorrenza dalla data di effettuazione della visita medica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il direttore generale: DONDOLINI



**RICEVUTA DELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
(art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)**

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CERTIFICATORE

CODICE IDENTIFICATIVO:

DATI RELATIVI AL CANDIDATO O AL TITOLARE DI PATENTE

.....
(Cognome)

.....
(Nome)

nat. il/...../..... sesso [M] | [F] codice fiscale
(gg/mm/aaaa)

Stato di nascita Comune di nascita
(in caso di conducente nato all'estero,
valorizzare solo se conosciuto)

Provincia di nascita
(valorizzare solo in caso di conducente nato in Italia)

Candidato al conseguimento della categoria
(valorizzare in caso di conseguimento di patente di guida)

Titolare di patente n. Categorie Rilasciata il/...../.....
(valorizzare in caso di duplicato, conversione o rinnovo di validità della patente)

DATI RELATIVI ALLA VISITA MEDICA EFFETTUATA in data/...../..... in

.....
(Provincia)

.....
(Comune)

E' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PSICOFISICA RICHIESTI PER LA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA

con validità ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada

valida fino al.....

con le seguenti prescrizioni (codici unionali armonizzati previsti dall'allegato I alla direttiva 2006/126/CE):

(barrare e compilare, se ricorre il caso)

Modifiche del veicolo (solo in caso di visita presso una CML):

.....



Eventuali osservazioni da parte del medico o della struttura che ha proceduto all'accertamento sanitario:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(firma)

Nel caso in cui la presente ricevuta è stata rilasciata a seguito di accertamento sanitario finalizzato al rinnovo di validità della patente di guida, il duplicato della patente rinnovata, ai sensi dall'articolo 126, comma 8, del codice della strada, è trasmesso per posta assicurata, a carico del destinatario

(Provincia) (Comune)

(Toponimo) Indirizzo
(Via/Piazza)

.....
(CAP)

In caso di rinnovo di validità, la presente ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. In caso di mancato ricevimento del duplicato di patente entro giorni, contattare telefonicamente il n. dalle h..... alle h nei giorni



ALLEGATO 2

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'attuazione del decreto è conformata ai principi di sicurezza della riservatezza dei dati personali, secondo le previsioni degli articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.

Per l'attuazione del decreto del direttore generale per la motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di utenti che possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per la trattazione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida.

Il sistema è configurato in modo tale che, per impostazione predefinita, siano visibili ed accessibili, da parte degli incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e non anche altri dati personali, in particolar modo di carattere sanitario.

Sono definite le politiche di sicurezza cui gli applicativi devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare i processi di gestione della creazione, disabilitazione utenze, monitoraggio dei profili, password, gestione delle super utenze, *change management*, *Backup Management* e *Incident Management*.

Viene mantenuto un log delle attività svolte da chi accede al sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di inizio/fine attività, errori e conferme della correttezza dell'elaborazione).

Accedono, per la procedura in argomento:

1) Medico certificatore.

Può accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per popolare i dati della relazione di cui all'allegato 1. L'accesso è consentito ai sanitari in possesso di un codice di identificazione, rilasciato con le modalità previste dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.

Per accedere al sistema è necessario oltre al codice identificativo, anche una *password* e un *pin*. L'accesso al sistema è registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate.

Il medico accertatore può popolare i dati necessari per l'elaborazione della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di guida. Il medico può richiamare solo relazioni elaborate con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della relazione.

2) Uffici periferici del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di guida solo i dipendenti degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, specificamente autorizzati dai direttori degli uffici stessi. Per accedere al sistema è necessario oltre alla matricola del dipendente, anche una *password* e una *one time password*. L'accesso al sistema è registrato.

I dipendenti degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non possono modificare la relazione medica.

3) Utenti specializzati.

Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di personale operante presso autoscuole e studi di consulenza automobilistica presso cui si è rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere al sistema è necessario un codice identificativo, anche una *password* e un *pin* rilasciati all'autoscuola o allo studio di consulenza. L'accesso al sistema è registrato.

Gli utenti specializzati non possono modificare la relazione medica.

19A0778

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2019.

Modifica al decreto 14 dicembre 2017 con il quale al laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l., in Fano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 14 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 5 dell'8 gennaio 2018, con il quale al laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l., ubicato in Fano (Pesaro), via Paolo Borsellino n. 12/E, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 11 novembre 2019, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 31 ottobre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato

